



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**“Gr. Deledda”**

**di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado**

**Via Elini, s.n.c. Tel. 0782 33048 – Fax 0782 349128 nuic83200L@istruzione.it**

**[icdeleddailbono@pec.istitutocomprensivoilbono.it](mailto:icdeleddailbono@pec.istitutocomprensivoilbono.it)**

**08040 - ILBONO - (Ogliastra)**

Prot. 2504

**Ilbono, 01.06.2010**

A **tutto** il personale  
Tutti i plessi  
Arzana – Elini - Ilbono

**Oggetto:** art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – **Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative.**

Per opportuna conoscenza si comunica che nel sito WEB del Governo Italiano ([http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificati\\_medici/circolare1\\_2010.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/certificati_medici/circolare1_2010.pdf)) è stata pubblicata la Circolare n°1 del 19/03/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle indicazioni operative per la trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici. Il punto 4 riporta gli “Oneri e vantaggi per il lavoratore”. In particolare, “L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali”.

Per un periodo transitorio di tre mesi dal 19.03.2010 “è riconosciuta comunque al medico la possibilità di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.”, dopo il quale i medici dipendenti dal SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN dovranno trasmettere obbligatoriamente per via telematica i certificati all'INPS che, a sua volta, li trasmette all'Amministrazione del lavoratore.

Si segnala inoltre che “Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia...”

*Il Dirigente Scolastico*  
*Antonio Tului*